

Kozak c. Polonia: difesa della famiglia e discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale

di Carmelo Danisi *
(14 marzo 2010)

Dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è giunta una nuova conferma del suo impegno contro ogni tentativo di discriminazione a danno degli omosessuali. Da tempo i giudici europei sono infatti attenti alla problematiche GLBT elaborando sentenze sempre meno propense ad accettare misure statali che possano compromettere il raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale anche per le coppie dello stesso sesso. Basti ricordare il caso E.B., in cui la Francia era stata condannata in seguito alla negazione dell'adozione alla ricorrente nonostante la sua idoneità accertata dagli stessi servizi sociali. L'ultimo caso giudicato sul tema riguarda la Polonia, Paese particolarmente attento alla difesa della famiglia tradizionale e che ha escluso qualsiasi forma di riconoscimento per le coppie di fatto in quanto contraria alla Costituzione. Una proposta di legge avanzata in tal senso nel 2003 aveva suscitato vivaci dibattiti senza aver avuto poi alcun seguito anche a causa dello scioglimento del Parlamento.

Il caso Kozak (ric. 13102/02, del 2 marzo 2010) acquista ulteriore rilevanza poiché diretto contro uno Stato che ha assunto un atteggiamento di opposizione nei confronti della stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 e riaffermata a Strasburgo nel 2007. La Polonia, insieme al Regno Unito e alla Repubblica Ceca, ha ottenuto di essere esclusa dal campo di applicazione della Carta attraverso un apposito Protocollo e ha ribadito in una dichiarazione che la Carta *"does not affect in any way the right of Member States to legislate in the sphere of public morality, family law, as well as the protection of human dignity and respect for human physical and moral integrity"*. Forte era quindi la preoccupazione di Varsavia sui possibili effetti nell'ordinamento interno di un testo vincolante rispetto al diritto di famiglia e alle questioni di "moralità pubblica", nonostante la funzione della Carta sia quella di ribadire diritti già pienamente affermati e protetti in Europa. Nella sentenza in oggetto, del resto, non vi è alcun richiamo all'art. 21 della Carta di Nizza, il quale tutela l'orientamento sessuale come uno dei fattori a rischio di discriminazione, come invece era avvenuto per altri casi giudicati a Strasburgo sul tema. L'accertamento da parte dei giudici europei della violazione dell'art. 14 CEDU riconferma che le preoccupazioni polacche a difesa della famiglia passano attraverso il rifiuto di qualsiasi ampliamento dei diritti a coloro che si caratterizzano per un orientamento sessuale diverso da quello maggioritario. La Convenzione resta quindi l'unico strumento che vincola la Polonia a non discriminare gay, lesbiche e transgender, al di là dei principi generali del diritto comunitario a cui essa, in quanto Stato membro, dovrebbe conformarsi.

Andando nello specifico del caso, il signor Kozak lamentava la violazione dell'art. 14 CEDU che sancisce il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti stabiliti dalla Convenzione. Per questo motivo, rileva l'art. 8 che protegge la vita privata e familiare, utilizzato più volte dalla Corte per valutare situazioni discriminatorie nei confronti degli omosessuali (ad esempio, Karner c. Austria, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo, Fretté c. Francia). Secondo la ricostruzione dei fatti, al ricorrente è stato negato il diritto di succedere alla morte del suo partner all'affitto di un appartamento, dove peraltro aveva vissuto a lungo. Al di là delle ragioni pretestuose sulle quali si sono soffermati i giudici polacchi per rifiutare tale facoltà al ricorrente, la Corte ha rilevato la loro propensione a concentrare l'attenzione sulla relazione che

legava i due uomini senza approfondire se effettivamente vi erano i presupposti per succedere nell'affitto dell'appartamento. Il signor Kozak aveva, infatti, dichiarato di aver di fatto convissuto con il suo compagno: ai sensi della normativa vigente, la convivenza di fatto è una delle condizioni che garantisce la successione. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza delle Corti polacche, tale forma di coabitazione esiste laddove siano verificabili legami fisici, affettivi ed economici. Tuttavia, anche se il ricorrente avesse provato l'esistenza di simili legami, la sua relazione non sarebbe comunque stata riconosciuta come convivenza di fatto. Infatti, pur non essendo equiparata al matrimonio, sono stati estesi a questa forma di unione i caratteri tipici di quell'istituto, alla luce del dettato costituzionale. Vana è stata la richiesta del signor Kozak di interpellare la Corte costituzionale o di applicare l'interpretazione prevalente in Europa. Secondo il giudice polacco, in tali questioni bisogna tener conto solo del significato generalmente riconosciuto nell'ordinamento statale: non a caso, l'unico strumento internazionale in materia che il Governo richiama nella sua versione dei fatti è l'art. 12 della CEDU che afferma il diritto al matrimonio, inteso come unione di un uomo e una donna nel rispetto delle leggi nazionali applicabili.

Numerose sono state le obiezioni mosse dal Governo polacco, nessuna delle quali è stata però accolta dalla Corte. Tra queste, il mancato esaurimento dei rimedi interni e la non applicazione dell'art. 8 agli eventi denunciati dal signor Kozak. Rispetto al primo, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che tale regola deve essere applicata con una certa flessibilità. Infatti, non solo rilevano i rimedi formalmente disponibili ma anche il contesto politico generale oltre alla circostanze del ricorrente. Del resto, non vi era alcuna probabilità che la Corte costituzionale fornisse un'interpretazione della normativa vigente favorevole al signor Kozak. Una sentenza risalente al dicembre 2007, peraltro, aveva stabilito che la nozione di convivenza di fatto si applicava esclusivamente alle coppie formate da persone di sesso differente. Per quanto riguarda l'art. 8, invece, la Corte ha fatto notare che l'intera questione è strettamente legata all'orientamento sessuale, definito come una delle più intime parti della vita privata di un individuo. Essendo anche in gioco per il ricorrente la possibilità di avere una casa, l'accertamento del rispetto del diritto alla vita privata e familiare diventa centrale. I rilievi mossi dal governo polacco quindi non sono stati accettati.

Per quanto gli Stati possano godere di un ampio margine di apprezzamento nel decidere di trattare diversamente situazioni simili, nel caso in cui rileva l'orientamento sessuale la Corte di Strasburgo necessita dai governi ragioni particolarmente valide: le stesse misure adottate devono risultare, oltre che proporzionali, anche necessarie. Nel caso del signor Kozak, per i giudici europei non può affermarsi che il trattamento a lui riservato sia motivato da giustificazioni oggettive e ragionevoli. In particolare, la difesa della famiglia, così come definita nell'art. 18 della Costituzione polacca, può costituire una simile giustificazione solo se le misure adottate non pregiudichino il godimento di altri diritti. Infatti, secondo il ragionamento della Corte, le scelte dello Stato devono tenere conto dei mutamenti che avvengono nella società: essendo la Convenzione uno "strumento vivente" non si può non tener conto che esiste più di un modo di vivere la propria vita privata e familiare e che ognuno di essi deve comunque essere protetto ai sensi dell'art. 8. Per quanto possa essere difficile bilanciare le due esigenze, ovvero difesa della famiglia e diritti dei gay, dagli eventi che hanno riguardato il signor Kozak emerge una chiara violazione del principio di discriminazione nel godimento di un diritto sancito dalla CEDU. La negazione della successione al contratto di affitto al partner omosessuale dopo la morte del compagno non può essere ritenuta quale necessaria alla difesa della famiglia tradizionale. Ricorrendo, quindi, alla proporzionalità tra fini e mezzi, i giudici europei hanno condannato la Polonia per violazione della Convenzione.

Con la sentenza Kozak, quindi, la Corte di Strasburgo ha fornito ulteriori elementi che

possono costituire spunti di riflessione per quei Paesi che non agiscono contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Tra questi, sicuramente l'Italia, la cui Corte Costituzionale sarà chiamata a breve a pronunciarsi su un tema strettamente correlato a quello fin qui esposto.

* Dottorando in Democrazia e Diritti Umani - Dipartimento di Ricerche Europee - Università di Genova

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali